

STATUTO DEL COMITATO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE IN LINGUA ITALIANA DEL COMUNE DI LAIVES

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

1 - È costituito il "Comitato per l'Educazione Permanente in lingua italiana del Comune di Laives", di seguito denominato "Comitato". A seguito dell'iscrizione al registro nazionale del terzo settore come ente del terzo settore, il Comitato sarà denominato "Comitato per l'Educazione Permanente in lingua italiana del Comune di Laives Ente del Terzo Settore".

2 - Il Comitato ha sede a Laives, in via Stazione 23/a. Eventuali trasferimenti della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune possono avvenire con delibera del Consiglio direttivo senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

3 - Il Comitato potrà aprire una o più sedi operative, se e dove lo riterrà opportuno.

ARTICOLO 2

Compiti e finalità

1 - Il Comitato è apartitico e non persegue scopi di lucro. Il Comitato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 - Il Comitato per l'Educazione Permanente di Laives è costituito con la finalità di promuovere e coordinare le attività di educazione permanente nel Comune di Laives. Onde garantire un'offerta sistematica e costata di opportunità formative, il Comitato promuove, in forma sussidiaria, le attività di educazione permanente nel proprio bacino di utenza.

L'attività di interesse generale svolta in via principale dal Comitato avrà per oggetto l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5, d.lgs.117/2017).

3 - Nell'ambito dell'attività di cui sopra, il Comitato deve adempiere ai compiti previsti dall'art. 7, comma 3, della Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e precisamente:

- a) accertare le esigenze di educazione permanente;
- b) coordinare le attività formative;
- c) soddisfare le esigenze di educazione permanente in collaborazione con le istituzioni competenti.

I suddetti compiti possono estendersi anche ad attività di natura culturale.

4 - Possono essere svolte attività diverse, ma esse devono rimanere secondarie e strumentali rispetto all'attività principale svolta nell'interesse generale.

ARTICOLO 3

Associati e ammissione di associati

1 - Sono ammessi a far parte del Comitato gli enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro i quali, aderendo alle finalità istituzionali dello stesso, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2 - L'ammissione avviene a giudizio del Consiglio direttivo e mediante domanda scritta contenente tutti i dati personali del richiedente.

3 - Dev'essere garantita la rappresentanza del Consiglio Comunale, del mondo scolastico e delle biblioteche.

4 - Il Consiglio direttivo può ammettere come soci anche persone fisiche.

5 - Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

ARTICOLO 4

Diritti e doveri degli associati

1 - All'interno del Comitato, gli associati hanno i seguenti diritti e doveri.

2 - Diritti:

- a) presentare mozioni e avanzare proposte;
- b) partecipare all'Assemblea generale del Comitato ed esercitare senza limiti il diritto di voto;
- c) partecipare a tutte le attività del Comitato;
- d) recedere dal Comitato;
- e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede del Comitato alla presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3 - Doveri:

- a) accettare lo statuto, le regole e le disposizioni del Comitato;
- b) accettare le decisioni dell'Assemblea generale;
- c) comunicare eventuali cambiamenti dei dati comunicati al momento dell'iscrizione;
- d) versare l'eventuale contributo sociale stabilito dall'Assemblea generale.

4 - Gli associati svolgono il loro servizio a titolo volontario e gratuito. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ARTICOLO 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

1 - per dimissioni:

l'associato può in qualsiasi momento notificare per iscritto la propria volontà di dimettersi. Tale recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno di esercizio in corso e comporta l'estinzione di tutti i diritti, fermo restando l'adempimento di eventuali obbligazioni verso il Comitato;

2 - per esclusione:

l'esclusione dal Comitato può essere deliberata dal Consiglio direttivo, qualora un associato:

- danneggi il buon nome del Comitato;
- non assolve i propri obblighi;
- contravvenga allo statuto del Comitato o alle deliberazioni dell'Assemblea generale.

3 - Gli associati che siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

ARTICOLO 6

Esercizio finanziario e finanziamento

1 - L'esercizio finanziario del Comitato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 - L'Assemblea generale ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo, che viene messo a disposizione degli associati per la presa visione una settimana prima della convocazione dell'Assemblea stessa presso la sede del Comitato.

3 - I mezzi finanziari destinati all'adempimento dei propri compiti istituzionali pervengono al Comitato a titolo di:

- a) quote associative;
- b) contributi da parte di enti pubblici;
- c) introiti realizzati nello svolgimento di attività;
- d) erogazioni liberali;
- e) altre entrate consentite.

4 - Non è possibile il trasferimento di eventuali quote associative o contributi sociali.

ARTICOLO 7

Organi del Comitato:

- 1 - Assemblea generale;
- 2 - Consiglio direttivo;
- 3 - Presidente;
- 4 - l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- 5 - l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- 6 - I componenti degli organi che sono eletti da parte dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte.

ARTICOLO 8

Assemblea generale

- 1 - L'Assemblea generale è l'organo più elevato del Comitato.
- 2 - L'Assemblea generale ordinaria è convocata annualmente entro il 31.03 di ogni anno.
- 3 - L'invito all'Assemblea generale e il rispettivo ordine del giorno vanno trasmessi a tutti gli associati almeno otto giorni prima della convocazione. La trasmissione avverrà via mail con conferma di ricezione.
- 4 - L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita a prescindere dal numero di associati presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. L'esercizio del diritto di voto può essere delegato ad un altro socio. Non può essere delegato più di un voto allo stesso associato.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, le deliberazioni si ritengono respinte. Per le modifiche statutarie è necessaria l'approvazione a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
- 5 - In qualsiasi momento il Consiglio direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria. Su richiesta di un terzo degli associati aventi diritto al voto e in presenza di un ordine del giorno stabilito dai richiedenti stessi, il/la Presidente o in sua assenza, il/la Vicepresidente, deve convocare entro trenta giorni l'Assemblea generale straordinaria. L'ordine del giorno va comunicato agli associati nelle modalità di cui all'articolo 8 comma 3.

6 - Le competenze dell'Assemblea dei soci sono:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, qualora debba essere nominato, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio e del programma di attività per l'anno sociale di riferimento;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione del Comitato;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 9

Mozioni

1 - Le mozioni presentate all'Assemblea generale devono pervenire al Comitato, in forma scritta e motivata, almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea stessa. Il Comitato provvede a inserire la mozione all'ordine del giorno.

2 - Non sono ammesse mozioni relative a modifiche statutarie o alla risoluzione del Comitato.

ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

1 - Il Consiglio direttivo è costituito da:

- a) il/la Presidente;
- b) il/la Vicepresidente;
- c) il/la Segretario/a;
- d) fino a quattro ulteriori membri.

2 - Tutte le suddette funzioni sono svolte a titolo volontario e gratuito.

3 - Il/La Presidente e, in sua assenza, il/la Vicepresidente rappresentano in toto il Comitato e a nome del Comitato appongono la firma giuridicamente vincolante.

4 - Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, le deliberazioni si intendono respinte.

ARTICOLO 11

Risoluzione del Comitato

1 - Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato solo in occasione di un'Assemblea generale straordinaria indetta all'uopo.

2 - Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 12

Norma di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato a LAIVES dall'Assemblea generale il 18/02/2022

Fuoco Ross

[Signature]

[Signature]

Blindat Pelt
Chut mir

28.09.2022
[Signature]
Luisella Roracne



